



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

4800

SETTORE AMBIENTE

UFFICIO RIFIUTI

OGGETTO: Ditta CIEFFE GROUP SRL con sede legale in V. F. CADEO nel comune di DARFO BOARIO TERME BS.
Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di GUSSAGO (BS) V. GOLGI 45.
Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 29/01/2013 come modificato dal decreto n. 19 del 08/03/2013 di "conferimento incarico di coordinamento e direzione dell'Area Sviluppo Economico e di direzione, del Settore Economia e Politiche Negoziali e del Settore Ambiente";
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per gli esami paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3 e n. 4, recanti disposizioni in materia di scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;

- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

RILEVATO che la ditta CIEFFE GROUP SRL (codice fiscale 03154310985), avente sede legale in via V. F. CADEO nel comune di DARFO BOARIO TERME, ha presentato istanza in data 25/02/2013, (registrata al P.G. prov. 23512 in data 26/02/2013) integrata e modificata con documentazione, registrata al P.G. prov. in data 18.4.2013 con il n. 47201, registrata al P.G. prov. in data 14.5.2013 con il n. 57482, registrata al P.G. prov. in data 25.7.2013 con il n. 92053, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di GUSSAGO (BS) V. GOLGI 45.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale con riferimento alle emissioni in atmosfera;
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica come risulta dalle dichiarazioni dell'ASL 28.6.2013 P.G. n.102971 P.G. Provincia di Brescia 5.7.2013 n. 81824.

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 35 - Mapp: n. 309 censuario di GUSSAGO e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Gussago n. P.G. n. 20463/22152 del 2.8.2012), ha la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva in cui è consentita la realizzazione di magazzini automatici";
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

PRESO ATTO che:

- l'ASL di Brescia, Distretto n. 2, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 28.6.2013, registrata al P.G. prov. in data 3.7.2013 con il n. 81824, parere favorevole con prescrizioni e condizioni,
- il Comune di GUSSAGO, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 9.9.2013 P.G. 24084, registrata al P.G. prov. in data 9.9.2013 con il n. 110636, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 63535 del 28.5.2013 e riunitasi in data 28.6.2013 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

RILEVATO CHE:

- con nota del 6.9.2013 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 92053 in data 25.7.2013, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 22431.72 (Euro ventiduemilaquattrocentotrentuno/72) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva (R13) di 60 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€. 1059.72
messa in riserva (R13) di mc 10 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti pari a	€. 176.62
trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 1080 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€. 21195,38

Stabilito che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di GUSSAGO in via V. F. CADEO, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e Sezione "D (PIANO DI MONITORAGGIO)" e secondo quanto rappresentato nei seguenti elaborati tecnico-grafici, che vengono allegati rispettivamente sub "01" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale:

- planimetria luglio 2013 rev. 1 "planimetria generale"

DISPONE

1. di autorizzare la ditta CIEFFE GROUP SRL, (C.F. 03154310985), avente sede legale in V. F. CADEO nel comune di DARFO BOARIO TERME (BS), alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di GUSSAGO - V. GOLGI 45, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
4. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
5. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione D (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che:
 - a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
 - h) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - i) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - j) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione C (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora

tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;

- k) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - m) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - n) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - o) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - p) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - q) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione ed osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
7. di dare atto altresì che:
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
 - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 9. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 10. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 11. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (emissioni)";
 12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **22431.72 (Euro ventiduemilaquattrocentotrentuno/72)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;

14. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 3, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
16. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta CIEFFE GROUP SRL con sede legale in V. F. CADEO nel Comune di DARFO BOARIO TERME (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
17. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di GUSSAGO, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n. 2;
18. la pubblicazione di copia del presente atto all'albo pretorio provinciale per 15 gg. consecutivi;
19. che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservarsi presso gli uffici provinciali;

Gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare gli originali del presente atto nonché le copie da formarsi ai fini comunicativi sono contrassegnati dal timbro tondo della Provincia, nonché dalla firma autografa del funzionario provinciale apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 15/10/2013

Il Direttore del Settore Ambiente
Dott. Riccardo Maria Davini



ALLEGATO TECNICO

Sezione "A" Tabella descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	CIEFFE GROUP SRL	Cod. fiscale	
		03154310985	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	DARFO BOARIO TERME V. F. CADEO		
SEDE IMPIANTO	V. GOLGI 45 nel Comune di GUSSAGO	FOGLIO N. 35	
		MAPP. N.	309
SUPERFICI	- totale insediamento	m ² 532	
	- pavimentata (deposito rifiuti, area impianto bitume, pertinenze e manovra automezzi)	m ² 167	
	- capannone	m ² 365	
	- permeabile	m ² -----	
	- parcheggi	~ m ² -----	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	"Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva in cui è consentita la realizzazione di magazzini automatici"	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Fabrizio Sincero nato a LA SPEZIA IL 16.12.1959		
RESPONSABILE TECNICO	Fabrizio Sincero nato a LA SPEZIA IL 16.12.1959		

1. Descrizione dell'impianto**1.1. Descrizione dell'impianto:**

- superficie totale dell'insediamento: 532 m². distinti in:
 - area coperta m² 365, altezza capannone 6 m;
 - area scoperta pavimentata impermeabilizzata in calcestruzzo con spolvero al quarzom² 167;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi mc 60/120 tonn;
 - operazioni di trattamento (R4) mc 540/120 tonn.

Descrizione dell'impianto:

- tutte le attività dell'impianto vengono svolte all'interno di un capannone;
- le aree di lavorazione e stoccaggio sono rappresentate nella planimetria allegata al presente provvedimento;

1.2. Presso l'impianto vengono svolte le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso per un quantitativo massimo di 60 mc;
- messa in riserva (R13) di rifiuti decadenti dai trattamenti 10 mc;
- trattamento consistente in:
 - a. cernita manuale;
 - b. separazione dei cavi di grosse dimensioni avviati alla spelatura tramite la macchina pelacavi;
 - c. triturazione dei cavi di media/piccola dimensione e successiva separazione del rame dalla plastica.

Il quantitativo massimo di trattamento è di 1080 tonn/a - 540 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

- operazione di riciclo/recupero (R4) di Rame proveniente da cavi e Rame, Bronzo, Ottone.

1.3. Nella tabella seguente sono riassunti i codici CER dei rifiuti, la loro descrizione e le operazioni svolte presso l'impianto:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
160118	metalli non ferrosi (limitatamente ai cavi di rame)	R13 - R4
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai cavi di rame)	R13 - R4
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai cavi di rame)	R13 - R4
170401	rame, bronzo, ottone	R13 - R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (limitatamente ai cavi di rame)	R13 - R4

1.4. attrezzature e macchinari:

- pelacavi
- trituratore per metalli non ferrosi
- mulino con separatore plastica/rame

1.5. rifiuti decadenti avviati ad altri impianti di recupero:

- CER 191203 metalli non ferrosi derivanti dal trattamento e non separabili avviati ad altri impianti
- CER 191204 plastica e gomma
- CER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

1.6. Acque:

- L'approvvigionamento idrico per i servizi igienici avviene attraverso l'acquedotto comunale.
- Non sono previsti scarichi di acque reflue industriali e acque di prima pioggia nell'ambiente.
 - le acque pluviali derivanti dalle coperture vengono convogliate nella pubblica fognatura;
 - sui piazzali, che sono in comune con altre attività, non vengono stoccati rifiuti/materiali ne effettuate operazioni di scarico/carico;
 - lo scarico di acque reflue domestiche (dai servizi igienici) viene convogliato nella pubblica fognatura.

1. Prescrizioni

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche, ad esclusione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi per i quali non è previsto il corrispondente codice CER "a specchio";
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- per il rifiuto identificato al codice CER 170411 la procedura di accettazione deve prevedere un controllo visivo del rifiuto onde verificare l'assenza di "cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose". Dovrà inoltre verificare l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente, al fine di accertare che il rifiuto corrisponda a quanto indicato nei documenti di accompagnamento. In caso di esito positivo al controllo, il rifiuto potrà essere avviato alla procedura di scarico, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente. Ulteriore verifica da produrre è il controllo delle sigle di designazione dei cavi e altri contrassegni, riportati sulla guaina esterna, come previsto dalle norme CEI 20-27 e/o CEI-UNEL 35011. Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite;
- la verifica che nei cavi sottoposti alla tranciatura non siano presenti sostanze pericolose per esempio PCB deve essere fatta anche in fase di accettazione dei rifiuti;

Le modalità delle procedure di accettazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009 qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di

sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di

sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.3. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;
- 2.4. il quantitativo dei rifiuti sottoposti a deposito preliminare (D15) nella fasi di movimentazione non deve superare le 40 t/g;

- 2.5. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.6. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.7. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.8. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI - CECA-CAEF – AISI - EURO alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.9. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.10. dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.11. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.12. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sommario:

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI.

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Tabella 2. Materie prime.

Tabella 3. Fasi lavorative.

Tabella 4. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale. Criteri di manutenzione. Messa in esercizio ed a regime. Modalità e controllo delle emissioni. Metodologia analitica. Emissioni rumorose. Sospensione dell'attività. Prescrizioni particolari.

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI.

Gestore CIEFFE GROUP SRL
 Sede legale Darfo Boario Terme, via F.Cadeo
 Sede insediamento Gussago, via Golgi
 dell'impianto/attività

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Autorizzazioni precedenti:

Emissioni precedentemente autorizzate:

Emissioni nuove: E1

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Lavorazioni di meccanica in genere e cernita di cavi elettrici.

Tabella 2. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.)- Dati dichiarati dalla ditta.

Tipologia	Denominazione commerciale	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Frase di rischio
			Attuale	Prevista	
Rifiuti provenienti da scarti industriali o da demolizione e manutenzione linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici e elettrotecnici e elettronici		<input checked="" type="checkbox"/> NO		1080 t	-

Nella tabella seguente sono specificati i codici CER relativi ai rifiuti ritirati presso l'impianto:

Tipologia	5.8 : spezzoni di cavo di rame ricoperto
Codici richiesti	16 01 18 :metalli non ferrosi
	16 01 22 :componenti non specificati altrimenti
	16 02 16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
	17 04 01: rame, bronzo, ottone

	17 04 11 :cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	
Operazione	R13	
Stoccaggio max istantaneo	60 m ³	120 t
Stoccaggio max annuale	540 m ³	1080 t
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione linee elettriche , di telecomunicazioni e di apparati elettrici e elettrotecnici e elettronici.	

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali.

I rifiuti vengono stoccati all'interno del capannone in cassoni mobili predisposti su superficie impermeabilizzata.

Tabella 3. Fasi lavorative. - Dati dichiarati dalla ditta.

L'attività che la Ditta intende svolgere riguarda la "messa in riserva R13 con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica e vibrovagliamentura e separazione densimetrica di cui al punto 5.8 del D.M. 5 febbraio 1998 "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alla procedura semplificata di recupero [...].

Il ciclo di lavorazione varia in funzione del prodotto da recuperare, in particolare per i cavi di grosse dimensioni avviene una separazione del rame e della plastica con la sola cesoiatura mentre per i cavi di medio-piccole dimensioni vengono tritati con separazione del rame dalla plastica.

A seconda della pezzatura e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso viene effettuata:

- cernita manuale;
- spelatura dei cavi con diametro più grossolano attraverso la macchina pelacavi;
- triturazione e separazione magnetica del rame dalla plastica.

A servizio dell'attività di recupero sono presenti i seguenti macchinari:

- Macchina placavi.
- Trituratore per metalli non ferrosi.
- Mulino R20 M costituito da un corpo macchina sul quale è installata una testa sminuzzatrice prevista di coltelli radiali rotanti; il materiale tritato dalla testa sminuzzatrice cade su un vaglio vibrante che attraverso il passaggio dell'aria di ventilazione proveniente dal basso solleva l'isolamento del cavo sminuzzato (plastica) lasciando cadere il rame tritato su un piano inclinato. In questo modo rame tritato e l'isolamento dei cavi (plastica) vengono separati e inviati alle apposite uscite.

Per la movimentazione dei rifiuti sono inoltre presenti:

- Carrello elevatore per la movimentazione dei rifiuti contenuti in cassoni metallici.

Macchinari	Macchinario già autorizzato	Fasi lavorative	Edificio	Emissione	Emissione nuova	Impianti di abbattimento (*)
Trituratore	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Triturazione	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI Sigla D.MF. 01
Separatore	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Separatore	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI Sigla D.MF. 01

* Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla d.g.r. n. 3552 del 30/05/2012 e s.m.i.

Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni - Dati dichiarati dalla ditta.	
E1: triturazione	
Portata max nominale 2.600 Nm ³ /h (*)	Altezza camino 14 m
Diametro camino 200 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento Depolveratore a secco a mezzo filtrante Sigla DMF.01	

Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare.

Inquinante	Limite
Materiale particolare	10 mg/Nm ³ (1)
Cu	1 mg/Nm ³
Pb	0,1 mg/Nm ³
IPA	0,01 mg/Nm ³
COV	20 mg/Nm ³

Note (1) Inteso come polveri totali

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla d.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012.

Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 281 del d.lgs. n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).
 La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime.
- Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.
I relativi referti analitici:
 - dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
 - dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
 - **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'art. 275 del d.lgs. n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 4 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla d.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con cadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h od in Nm³T/h;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S od in mg/Nm³T;
 - temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare una valutazione dell'impatto acustico.

Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

Prescrizioni particolari.

La ditta deve verificare in fase di accettazione che nei cavi sottoposti alla tranciatura non siano presenti sostanze pericolose per esempio PCB).

Qualora non sia possibile la realizzazione del camino alto 14 m dovrà essere presentata, entro 30 giorni dal ricevimento della presente la verifica della dispersione degli inquinanti al suolo.

Sezione "D" – PIANO DI MONITORAGGIO

MATRICE		MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto
ARIA	QUALITA' DELL'ARIA	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto
RUMORE		Effettuare la misura fonometrica entro 6 mesi dall'inizio dell'attività.	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa e Comune. Dovranno essere concordati con Arpa e Comune i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. Qualora si verificassero dei superi anche del solo differenziale la ditta dovrà provvedere alla realizzazione di opere di mitigazione verso i recettori sensibili.